



Comune di
ALBAVILLA
Provincia di Como

ORDINANZA N° 158 del 05.12.2013

IL VICE SINDACO REGGENTE

Visto l'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), il quale prevede che: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.";

Visto, il Regio Decreto n. 523 del 25.09.1904 (T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) il quale prevede che "I proprietari confinanti con i corsi d'acqua naturali" hanno l'obbligo di tagliare e rimuovere, nel minor tempo possibile, i rami e le piante caduti sugli alvei dei corsi d'acqua, che compromettono lo normale scorrimento delle acque lungo le stesse;

Preso atto che, a seguito di sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale, dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Gruppo Volontari Protezione Civile di Albavilla, è stata accertata la necessità di provvedere con urgenza al taglio al piede ed alla rimozione delle piante cadute e pericolanti, abbattute o danneggiate dal maltempo che si è abbattuto sul territorio comunale nei mesi scorsi, che si protendono e/o invadono le sedi viarie, le aree ad uso pubblico e i corsi d'acqua naturali del territorio stesso o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità;

Accertato altresì che sui terreni di proprietà privata confinanti con le strade e sui corsi d'acqua naturali all'interno del territorio comunale sono presenti piante e arbusti sporgenti sulla sede stradale;

Considerato che l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di strade comunali o vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico e marciapiedi può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a pedoni;

Ravvisata la necessità di disporre affinché siano tagliate e rimosse le piante cadute e pericolanti che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico e che vengano rimossi i detriti, i rami e le piante cadute che ostruiscono i corsi d'acqua naturali del territorio comunale o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità e siano regolate le siepi vive e siano tagliati i rami delle piante che si protendono in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali;

Ritenuto pertanto necessario, nel pubblico interesse, rimuovere dette piante, arbusti e detriti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 6, 7 e 29 del D.Lg.vo 30.4.92, n. 285, alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.93, n. 495;

Visto il Regio Decreto n. 523 del 25.09.1904 (T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) con particolare rilievo agli artt. 25, 27, 328, 70, 71;

Visto il testo vigente degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000;

Ritenuto pertanto di dover adottare i provvedimenti conseguenti;

O R D I N A

per i motivi in premessa esposti, a tutti i proprietari di fondi confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali.

- di **procedere al taglio e rimozione delle piante cadute e pericolanti (comprese le ramaglie)** abbattute o danneggiate dal maltempo che si è abbattuto sul territorio comunale nei mesi scorsi, che si protendono sulle sedi stradali suddette, che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità;
- di **procedere al taglio e rimozione delle piante cadute e pericolanti (comprese le ramaglie)** abbattute o danneggiate dal maltempo che si è abbattuto sul territorio comunale nei mesi scorsi, che si protendono sui corsi d'acqua naturali, che generano condizioni di pericolo per persone e cose;
- di **procedere alla rimozione dei detriti e dei massi dei terreni** danneggiati dal maltempo che si è abbattuto sul territorio comunale nei mesi scorsi, che ostruiscono le strade e i corsi d'acqua naturali, che generano condizioni di pericolo per persone e cose;
- di **tenere regolate le siepi vive** esistenti ai lati in modo che non restringano o danneggino le strade stesse e di **tagliare i rami** che si protendono oltre il ciglio delle strade suddette.

per i motivi in premessa esposti, al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile:

- di **procedere al taglio e rimozione delle piante cadute e pericolanti (comprese le ramaglie)** abbattute o danneggiate dal maltempo che si è abbattuto sul territorio comunale nei mesi scorsi, che si protendono sulle sedi stradali suddette e che si protendono sui corsi d'acqua naturali, che generano condizioni di pericolo immediato per persone, manufatti e viabilità;
- di **procedere alla rimozione dei detriti e dei massi dei terreni** danneggiati dal maltempo che si è abbattuto sul territorio comunale nei mesi scorsi, che ostruiscono i corsi d'acqua naturali, che generano condizioni di pericolo immediato per persone e cose;

Detti lavori dovranno essere eseguiti entro **30 giorni** dalla emanazione della presente ordinanza.

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica.

AVVERTE

Gli interventi di taglio e rimozione delle piante, la rimozione dei massi e/o detriti che generano condizioni di pericolo immediato per persone e cose verranno eseguiti dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, senza ulteriore comunicazione ai proprietari degli immobili e dei terreni medesimi.

Scaduto il termine predetto, nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari degli immobili e dei terreni medesimi.

Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche all'Amministrazione Comunale

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'albo comunale e presso le bacheche pubbliche e mediante divulgazione tramite tutti i mezzi di informazione pubblica

RENDE NOTO

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 29 del nuovo codice della strada (da € 155,00 a € 624,00), oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune e con mezzo meccanico la rimozione delle piante o la potatura delle siepi ed alberi in questione.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Ivan Cecco (tel. 031.33.54.330, fax: 031.33.54.331), Responsabile dell'Area Tecnica – LL.PP., alla quale ci si potrà rivolgere per comunicare ed ottenere ogni utile informazione.

Gli agenti di Polizia locale sono incaricati di far osservare la presente ingiunzione.

IL VICE SINDACO REGGENTE

(Carlo Cairoli)

